



24082-19

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO

- Presidente -

Ord. n. sez. 7978

ROSA PEZZULLO

CC - 18/04/2019

ROSSELLA CATENA

- Relatore -

R.G.N. 13737/2018

ANTONIO SETTEMBRE

GIUSEPPE DE MARZO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CONTE ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 07/10/1943

avverso la sentenza del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Fatto e diritto

Con sentenza del 19/04/2017 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui Conte Antonio era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 624, 625 n. 2, cod. pen., in Villa Litterno, il 09/07/2012.

L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esaustiva ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019

Il Componente estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Eduardo de Gregorio

